

*Ragioni PER lo Signor D. Benedetto Ferrillo Doria
CONTRA lo Illustre Marchese di Craco Signor D. Francesco Vergara.
Napoli 1725.*

AVVISO PER CHI LEGGE:
È PROIBITA OGNI ULTERIORE RIPRODUZIONE
O DUPLICAZIONE CON QUALSIASI MEZZO

Ringrazio padre Mario Villani, responsabile della *Biblioteca P. Antonio Famia* del Convento di S. Marco in Lamis (FG) per avermi fatto avere gratuitamente una copia digitale dell'opuscolo e avermi autorizzato a pubblicarlo.

RAGIONI

P E R

Lo Signor D. Benedetto Ferrillo Doria

C O N T R A

Lo Illustre Marchese di Craco Signor D. Francesco
Vergara,

*Il Regio Consigliere Signor D. Matteo de Ferrante
Commessario.*



Magnif. Santaniello,
Scrivano Principato.



J. M. J.



5. Marzo 1661. per causa del matrimonio, allora da contrarsi, e poi contratto, trà la fù Signora D. Silvia Massa, figlia degli furon Signori Gio: Battista, e D. Costanza Maria Giovenchi, collo fù Signor D. Antonio Ferrillo d'Oria, gli prenominati Genitori, costituirono in dote alla riferita loro figlia, e Genero docati 10000., cioè, docati 2000. contanti, e per gli altri docati 8000, s'obbligarono *in solidum* mantenergli nella loro casa, e

somministrare loro l'abitazione, vitto, carrozza, ed ogni altra cosa necessaria: e questo in soddisfazione degl'interessi, che avrebbono avuto a corrispondergli, a cagione degli suddetti docati 8000. fol. 60. sino à 69.

In soddisfazione de' quali docati 8000. complimento delle dette doti, comechè essi Sposi contravvennero al patto, ne' capitoli apposto, ad insieme coabitare co' detti Soceri, e Genitori respectivè, perciò essi Sposi, non ne riportarono per gli detti docati 8000, loro dovuti, che un solo assegnamento della mettà d'una partita di ann. doc. 421., col suo capitale di docati 6021. a detta D. Costanza Maria dovuti sopra la Terra di S. Chirico, per causa di fiscali, come in effetto, mediante strumento, sotto lo primo d' Ottobre 1665. la riferita Costanza Maria Giovenchi, vedova di detto Gio: Battista Massa, loro assegnò doc. 210. annovi per capitale di doc. 3000. mettà di detti docati 6000. colla facultà d' intestarsegli, e fargli descrivere in loro nome ne' libri del Real patrimonio, e furono costituiti procuratori, come in cosa propria, ad esiggere, anche per mezzo de' Banchi, e colle solite clausule di Costituito, e Precario fol. 70. e 71.

Indi, e proprio a' 13. Luglio 1666. (irricordevole la mentovata Costanza dello assegnameto lor fatto di detta mettà di partita) vendette, mediante albarano, ouvero ebbe trattato di vendere col Reg. Consigliere Carlo Vergara, allora Avvocato, la suddetta intera partita, di ann. doc. 421., secondo la situazione del 1648., di fiscali, sovra la Università di S. Chirico Raparo, della Provincia di Basilicata, asserendosi, che in detto anno 1666, tempo, in cui si fece detto albarano, mercè di rimedio provisionale della Regia Camera, detti annovi docati 421. erano ridotti, ed abbassati ad annovi doc 323. quali dis' ella nemmeno poter esiggere, ed esiggendone qualche cosa, glie riusciva, e malagevole, e dispendioso; che però avea deliberato di vendere detta intera partita al detto Vergara, alla ragione del 25. per cento; promettendogli altresì a sue proprie spese procurargli la cessione del jus luendi, per tutto Ottobre, di detto anno 1666., libero, e senza vincolo, nè condizione alcuna; e non procurandoglielo in detto tempo prefinito, rimasi fossero gli amendue contraenti sciolti da detta promessa; Con patto espresso, che detta partita, s'intendesse assegnata per tale qual'era, e migliorando, o decadendo, fusse andato il commodo, ed il danno a conto di esso compratore; E fù altresì dichiarato dalla medesima Giovenchi venditrice, averne ricevuto in conto di detto prezzo, per mezzo del Banco dello Spirito Santo, docati 60., co' patto ancora, che gl'interessi

decorfi fino a' 3. d'Aprile del detto anno 1666. andaffero in beneficio della venditrice, e che lo Vergara compratore cominciaffe ad effigere la terza di Agofto, di detto iftante anno 1666., e promife lo pagamento del complimentò del prezzo, alla detta ragione del 25. per cento, *tempore ftipulationis, fol. 29. & 30.*

Come in effetto a due di Settembre 1666., come ceffionario della Regia Corte, ricomproffi elfo Vergara la detta partita di Fiscali di doc. 6021. di capitale, colle fue annou' entrate, per mano di Notar Matteo Angelo Sparano, allora Notajo della Regia Corte, pagandone il prezzo (quantunque apparentemente, e non in realtà, per partita paffatora) di detti docati 6021. a detta Coftanza Maria, per mezzo del Banco de' SS. Giacomo, e Vittoria, come fi enuncia nella partita del Real patrimonio, *fol. 22. à tergo in fine.*

A' 12. Aprile del 1714. (pervenuta la notizia a detta D. Silvia Maffa, delle cofe anzidette) prentò ella, unitamente co' fuoi figli, D. Gio: Battista, D. Gio: feffe, e D. Benedetto Ferrillo d' Oria, fupplica nel S. C. nella quale efpofero, che di detta partita de' fiscali n' era ftata afsegnata la mettà colla fua annualità a beneficio, di effa D. Silvia e di detto fuo marito, fin da' 25. Ottobre 1665. a cagion delle fue dori, in virtù di ftrumento dotale, celebrato tra detto D. Antonio, fuo marito, e g' i Signori D. Gio: Battista Maffa, e D. Coftanza Maria Giovenchi, conjugj, genitori di effa D. Silvia, e foci di detto D. Antonio, e a loro beneficio di detta mettà di partita fe n' era trasferito, e lo dominio, e lo poffeffo civile, e naturale, in vigore della claufula del *costituto*, in detto ftrumento d'afsegnamento appofta; E fequentemente effendo fatto da detta Coftanza Maria Giovenchi, in detto anno 1666. al detto Vergara per la mettà, di già dieci mefi prima della vendita, a beneficio di effi Conjugi afsegnata, che perciò giuftamente ella fece iftanza con d. fuoi figli condannarli il magnifico D. Francesco Vergara, figlio, ed erede del detto Reg. Configliere Carlo, e poffeffore di detta partita alla relaffazione della mettà di quella *una cum fructibus perceptis. fol. 1. notificata fol. 11. & 12.*

Et fervatis fervandis fova detta pretendenza di D. Silvia, a dì 11. di Maggio, dello fteffo anno fu impartito il termino ordinario, *fol. 13.* del qual termino portatafene comparfa di contrario imperio a' 15. Maggio dal detto D. Francesco *fol. 14.* fù confermato detto decreto di termino *fol. 17.* e fattafi l'offerta dagli Attori *fol. eod.* fi procedette alla elezion dello Efsami natore, in perfona del magnifico Tommafo de Vivo, da cui fù fatta la requifitoria, notificata alle parti *eod. fol. 18.*

Si fecero pofcia gl'atti *ad concludendum*, & *conclusio*, *fol. 19.* notificati *fol. 26.*, e fù fatta in fine la monizione *super expeditione caufe*, e più volte rinnovata. e notificata, *fol. 26., & 27. 56. 73. 75. 79. 84. 87. 98.*

Ultimamente fi è cumulado peranche, un nuovo giudizio per parte dello medefimo D. Benedetto Ferrillo D. Oria, come nipote *ex filio*, ed erede di d. Coftanza Maria Giovenchi, in vigore di decreto di preambolo *fol.* mediante fupplica porretta nel S. C. ove egli D. Benedetto, afserendo la vendita di detta partita de' Fiscali fova S. Chirico elfer ftata fatta l' anno

anno 1666. al fu Regio Consigliere Vergara *malis artibus*, e con lesione enormissima, giacchè per lo tenue prezzo di doc. 1155. effettivamente sborziati, gli fù venduta detta intera partita dalla detta Costanza Maria di ann.doc. 421.col suo capitale di doc. 6021., che in tempo di d. vendita per intero esigevansi, come apparisce dalla relazione fatta sin dall' anno 1700. dall' Attuario Capo *prævio ordine Regie Camera*, ad istanza degli eredi di detto Vergara *sol. 137. usq. ad 135.* Qual vendita fù ella trattata mediante albarano negli atti presentato, e di sopra rammemorato, e perciò ha fatto egli istanza condannarsi il magnifico Possessore, ed erede di detto Vergara comperatore alla restituzione, e rilassazione della medesima partita, una con tutti gli frutti dal giorno di detta vendita, fino al giorno della restituzione *sol. 108.*

Sopra la qual supplica commessa al Regio Consigliere Signor D. Matteo de Ferrante, Commessario successore del giudizio di sopra mentovato fù eziandio impartito termine ordinario *sol. 111.* rinovato poscia sopra di un'altra istanza, a maggior chiarezza per parte di detto Ferrillo presentata *sol. 113. a t.*, e questo *servatis, servandis* ritruovasi compilato *dicto sol. 113. usq. ad 140.*; ove si legge la monizione alla parte notificata, che solo replicò farsi dallo Attore dichiarazione *circa usum*, che già ritruovasi fatta, e notificata *dicto sol. 140. a t.*

Con che amendue questi giudicij ritrovandosi *in limine expeditionis*, e dovendo ricevere dal S.C. la lor dovuta diterminazione, spera intanto egli D. Benedetto in entrambi riportarne favorevole la giudicatura, e per questo effetto partitamente discorreremo, e dell'uno, e dell'altro: E dando incominciamento a discifrare imprima la giustizia del giudizio primamente istituito, e compilato, col quale si dimandò la rilassazione di detta partita di Fiscali per quella mettà, che primo loco ritrovava si ceduta, assignata, e trasferita a beneficio del fu D. Antonio Ferrillo, come marito di detta D. Silvia Massa, genitori di esso D. Benedetto Ferrillo, odierno Attore; Ed indi in poi intraprenderemo a dimostrare la ragione, e la giustizia del giudizio ultimamente da esso D. Benedetto com erede di detta Costanza Maria promosso della nullità, a cagion di lesione enormissima, del contratto di vendita della medesima intera partita fatta dalla cennata D. Costanza Maria Giovenchi, a beneficio del più volte riferito fu Regio Consigliere Vergara, allora Avvocato.

Edessaminando di passaggio, ed in accorcio la ragione del primo, ed anzidetto giudizio, diciamo, esser egli 'ndubbitabile in fatto, che D. Silvia Massa, e D. Antonio Ferrillo Doria per la soddisfazione, che dovean riportare di docati 8.m. a complimento di docati 10.m. intere doti di D. Silvia, promessigli ne' Capitoli matrimoniali da Gio. Battista Massa, e Costanza Maria Giovenchi, loro genitori, non ne ricavarono egli no, che'l solo assegnamento della mettà di detta partita di Fiscali, sopra S. Chirico di docati tre m. di capitale lordo, e per essi annovi doc. 210. 2. 10. con che fero no perdita di tutto lo dippiù fino alla detta somma di docati 8.m.; e ciò per lo non adempimento di quella promessa apposta ne' d. Capitoli, di dover eglino coabitare cō d. loro Genitori, e Soerrespective, alchè, per altro non venivano astretti per legge di adempire, anzi giustissime cagioni loro assistevano in fatto di nō dover unitamente coabitare; si anche perche cotal patto, per esser nullo per disposizione

A a

ns

ne di ragione, racchiudendo impedimento di libertà naturale, che cia-
scun tiene di abitare, ove più gli aggrada.
E di detto assegnamento peranche ne restarono essi conjughi dispogliati
colla detta ingiusta vendita, fattane della intera suddetta partita a be-
neficio del Vergara, ove vi andò inclusa la metà ad essi conjughi assigna-
ta, o sia *in solutum* data per sì giusta cagione, mercè lo cui assignamen-
to, non è da dubitare, che lo dominio di detta metà di partita fatto
avesse passaggio nella persona degli detti Signori D. Antonio Ferrillo, e
D. Silvia, e da questi giustamente acquistato, in virtù di detta cessione
lor fattane nel 1665 da Costanza Maria Giovenchi *fol. 70.* nel qual stru-
mento di cessione vi si leggono le solite clausole, di avergli posti in suo
luogo, costituiti gli procuratori come in cosa propria, ed in fine quella
del *costituito, e precario.*

Sicchè adunque per due incontrastabili motivi non potea ella la Costanza
Maria vendere, ed alienare la metà di detta partita, già pria ven-
duta, o sia *in solutum* data ad essi Conjughi; imperciocchè non puol
pors' in dubbio, che dal giorno di detto assegnamento fusesi trasferito, e
lo dominio, e lo possesso civile, e naturale in beneficio de' medesimi
Conjughi, mercè detta clausola del *costituito*, per cui essendosi ella l'assi-
gnante costituita possedere a nome, e parte degli assignatarij, per effetto
di legge manifesta venne loro a trasferire e lo dominio, e lo possesso non
men civile, che naturale, per lo ulgato testo della *l. quod meo, l. in terdum*
ff. de acq. possess. e per l'autorità uniforme degli Scrittori rapportati dal
Reg. de Marin. al lib. pr. Cap. 281. e dal Can. de Luca ad Franc. dec. 369. ibiq;
Amend. 3.

Imperciocchè, sebbene per lo testo della *leg. quoties de Rei vind.* il secòdo do-
natario, o sia il secòdo comperatore, che hà preso lo possesso della roba
donata, o venduta, sia egli preferito al primo donatario, o comperato-
re, che non abbia di quella pigliato lo possesso; niente di meno, se
nello strumento del primo vi sia ella la Clausola del *costituito* si ri-
puta come se pigliato lo avesse, di fortetalecchè vien egli il primo
sempre mai preferito al secòdo comperatore, o donatario, quantunque
questi nel possesso attuale, e corporale ritrovasse, non potendo confi-
derarsi veruna differenza tra lo cennato possesso, trasferito mercè detta
clausola del *costituito*, e quel possesso preso realmente, e corporalmen-
te, onde il primo a gran ragione vien per legge preferito al secòdo
per la doppia, e geminata anteriorità, e del titolo, e del possesso, come
appunto avviene nella specie corrente, in cui D. Antonio, e D. Silvia
conjughi acquistarono mercè di detta cessione precedentemente fatta,
non meno lo dominio, che lo possesso civile, e naturale, priacchè ac-
quistato lo avesse detto magnifico Vergara, secòdo comperatore.

Il secòdo motivo, per cui la mentovata partita di Fiscali per metà acqui-
stata si fusse a beneficio di D. Antonio, e D. Silvia, si fu la stessa accenna-
ta cessione, in primo luogo fatta a comodo de' riferiti D. Antonio, e
D. Silvia, con che lo dominio dopo detta cessione non rimas' egli più
presso la cennata Costanza Maria, perche *tamquam sagitta* trasferito si
era, e fatto avea passaggio nella persona di essi Conjughi prim' Cessionarij.
Imperciocchè è incontrastabile in legge, che nelle cose incorporali, come
si è lo dritto di esigere le annov' entrate, a cagion di funzion fiscali

sopra la Università di S. Chirico) allorchè si cedono, lo stesso effetto produce di passaggio di dominio nel cessionario, mercè la mera, e pura cessione, che quello della tradizione nelle cose corporali, per lo volgato testo del §. *Incorpor. autem, Instit. de reb. corpor.*, & *incorpor. disorteta* eccchè, siccome nelle cose corporali non trasferisce il dominio, che per mezzo, e di giusto titolo, e di tradizione, giusta il testo della *L. nunquam nuda traditio ff. de acquir. rer. dom.* così nelle cose incorporeali trasferisce il solo per mezzo della stessa cessione, la quale nelle cose incorporeali, (*que suapte natura non possunt tradi*) *stat loco traditionis*, come dopo *Bartol. Bald.*, ed altri infiniti lo scrisse *Olea de Cess. jur. tit. 6. q. 5. n. 3.* in quelle parole: *Hec in cessionario omniò cessant, nam juris incorporalis quasi possessio per cessionem transfertur; quia cessio ipsa in incorporalibus loco traditionis est, & id quod operatur traditio in corporalibus, operatur cessio in incorporalibus; l. fin. ubi. Glos. C. quando Fisc. vel Privat.* lo stesso assentò *Oraz. Mont. nella Contr. 44. al n. 3.* ove così ragiona: *Quia cessionarius consequutus est dominium, & possessionem nominis cessi, mediàte cessione, quæ in incorporalibus habet vim traditionis; Gloss. in l. hoc verbo portio. nibus ff. de donation. Stefan. Grazian. al lib. 2. delle discett. forens. al cap. 310. Gait. de Credit al Cap. 4. q. 15. n. 18. & 38. Anton. de Amat. al tom. 2. delle sue risoluz. al cap. 95. n. 20. Andr. Tiraq. de retr. lign. §. p. Gloss. 7. n. 12. Sigismond. Scac. de Commercio §. 2. Glos. 2. n. 263. ed il Reg. Capitel. nella dec. 194. n. 17.*

Onde ne siegue, che allorchè D. Costanza Maria Giovenchi vendè detta intera partita a beneficio del Signor D. Carlo Vergara, non potè vendergli, che la sola mettà, ch'era sua propria, non già l'altra mettà, ch'era fatta propria di D. Silvia; come di roba altrui, quanto al pregiudicio di detta D. Silvia, sebbene a riguardo di essa D. Costanza venditrice detta vendita per effetto della evizione rimanga in piedi, quantocchè ella resti tenuta *ad id, quod interest* a beneficio di detto Vergara compratore, non così per l'altra mettà propria di D. Costanza, che fù affatto nulla, ed insufficiente; per la disposizion del testo della *l. rem alienam 28. l. qui officij 62. §. qui nesciens. ff. de Contrab. Empt. comendato da Afflitt. nella dec. 369. n. 2. Salgad. in Labyrinth. Credit. p. 2. cap. 22. n. 11. vers. cum verior. Gratian. discett. 730.*

Ne punto osta, ciocchè potrebbesi dire dalle parti, che avendo il Vergara fatto acquisto di detta partita *prævia cessione juris luendi*, non debba lo medesimo esser molestato a istanza di detti Conjugi, i quali non avendo curato farsi quella intestare, e descrivere, in lor nome ne' libri del Regal patrimonio, che perciò nessuna ragione sovrafi a essi fratelli de Ferrillo di poter quella avvocare in vigore di detto assegnamento, seguito nell'anno 1665. imperciocchè si risponde che la cessione del *jus luendi* soltanto operativa ella è di risolvere, ed estinguere la ipoteca tral mezzo del tempo contratta, e nõ già lo dominio, restàdo sempre mai questi presso colui, che pria acquisto fatto aveane; Qual distinzione nel vero comunemente viene seguitata da i nostri Regnicoli, secondo la testimonianza del Configlier *Francesco Rocco al resp. 29. n. 12. tom. 2.* che nella fine così conchiude, *ibi: Respondetur procedere quò ad resolutionem hypotbecæ non dominij rei alienæ, ed al num. 4. del cit. responso, trascrive gli seguenti periodi: Secundo respondetur, & fortius nihil prodesse jus luendi, nisi retrovenditio fiat à vero Domino introituum, qui habeat potestatem transferendi dominium; nam, ut validus sit contractus juris luendi, re-*
qui:

cature de' nostri supremi Senati, da tempo in tempo uniformemente pro-
 ferite, in diverse contingenze, cioè a dire, nella causa de' Signori di Af-
 fitto, del Monte de' Poveri, de' magnifici de Gatto, del Monistero de' PP.
 Benedettini della Città della Cava, e de' magnifici Governadori del gra-
 no a rotolo, presso gli Srivani Cinera, Cocozza, Lago, e de Angelis, ed
 in particolare ci giova rapportare nel mezzo la decisione nata *per Re-*
giam Cameram, & per Regium Collaterale Consilium nella Causa degli
 Affittatori generali dello Arrendamento del Tabacco, contro lo Reg-
 gio Fisco, presso lo Attuario de Laurentiis, in cui fù diterminato non ef-
 serfi adempiuto alla condizione della offerta, ancorche stati fossero dati
 gli Capitali sopra arrendamenti (*prævia cessione juris luendi*) posciache
 potuto non avean gli Eredi gravati, possessori di detti Capitali, con re-
 trovendergli, trasferir si fat tamente il dominio di quegli: E così parimen-
 ti fu non hà guari deciso dal medesimo S.C. eziandio, in gradodi nullità
 a relazione del medesimo riveritissimo Sig. Commessario, collo interven-
 to del non mai abbastanza lodato Spettabile Signor Presidète, nella cau-
 sa vertente tra'l magnifico Giangiacomo, e Decio de Concilijs, con D. An-
 drea Casimiro d'Ambrosio, e Dottor Gio: Battista Cimino, come apparisce
 dal proces. in Banca del Magnifico Custolo, presso lo Scrivano Ficaccio.
 Laonde da quanto sinora si è detto sperano gli detti fratelli di Ferrillo nel no-
 me, come dagli atti, dover condannarsi lo Illustre Marchese di Graco
 D. Francesco Vergara, come figlio, ed erede del fù Presidente D. Carlo,
 e possessore insieme della ravvisata partita a dover a lor beneficio ri-
 lasciar la mettà di quella, una co' frutti percepti fin dallo anno 1666.
 tempo in cui fù celebrata la vendita dalla mentovata partita fin'oggi. Ter-
 minato intanto il diffame del primo giudizio, ci facciam innanzi a dimo-
 strare la giustizia del secondo.

Egli è cosa certa in fatto, che nello anno 1666., e propriamente sotto il dì
 13. Luglio fù stipulato Albarano tra la detta fù Magnifica Costanza Ma-
 ria Giovenchi vedova di Gio. Battista Massa, ed il mentovato fù Regio
 Consigliere, e Presidente della Regia Camera D. Carlo Vergara, allora
 Avvocato, in cui detta Giovenchi asserendo possedere annovi docati 421.
 2. 7. $\frac{1}{4}$ di Fiscali sopra la Vniversità di Santo Chirico Raparo, Provin-
 cia di Basilicata, giusta la situazione del 1648. e che dopo dal primo
 Gennajo 1660. in conformità del remedio provisionale eran rimasti in
 annovi docati 323. 2. 10. per causa di fuochi mancanti, che per la
 esperienza, ch' ella tenca, non avea mai potuto esigere d. Fisca-
 li, e qualora n' esigeva qualche menoma cosa, ricercavasi per tale effetto
 spesa di considerazione; Che però avendo Ella diliberato quegli vende-
 re al detto Vergara secondo l' annualità effettivamente rimasta, valutan-
 do il capitale di quella alla ragione di docati 25. per cento, vendette al
 medesimo Vergara la sudetta intera partita alla detta ragione di doca-
 ti 25. per cento, per docati 1155. promettendo inoltre la medesima Gio-
 venchi Venditrice far passare il *Jus luendi* a sue proprie spese, e vice ver-
 sa il detto Vergara si obbligò pagarle lo anzidetto prezzo, dichiarando di
 vantaggio la medesima Giovenchi aver ricevuti in conto di d. doc. 1155.
 docati 60. gli quali promise restituire in caso effettuata non si fusse la
 vendita suddetta, per difetto, che nõ vi potesse passare il *Jus luendi*, come
 si legge dal detto Albarano *fol. 29.*

Ed in fatti in esecuzione di si fatta promessa a' 2. Settembre di detto anno
 1666.

1666. fù fatta la suddetta cessione del *ius luendi*; e retrovendita di detta partita di Fiscali. *fol.*

Ma, comechè il mentovato Vergara molto ben conoscea, che la compera da lui fatta, era da per tutto lesiva, perche col tenue prezzo di doc. 1155. avea fatto acquisto di annovi doc. 323. 2. 10. pensò per colorire, e conestare sì scandaloso contratto, fare un pagamento fittizio, non meno dello intero valore, che allora correva di detta partita, ma più di quello, che in detto tempo correva in piazza, con fede di credito in testa sua dello Banco di S. Giacomo, e Vittoria di doc. 6021, girata per lui a detta Costanza Maria, per prezzo di detta partita, a se, come cessionario della Regia Corte, retrovenduta; qual polisa indi incontanente fù rigirata per altri tanti a Giacinto Parascandolo *fol. 125.* persona per altro dipendentissima di detto Vergara, e testimonio sottoscritto nello enunciato Albarano *d. fol. 29. & seq.* e dippiù apparisce tal dipendenza dalla fede fattane da Vrsino Caldarella *fol.*

E perche il prezzo effettivo, e reale di detta intera partita, per detto Vergara sborzato, non già si furono gli mentovati docati 6021. contenuti nella detta fede di credito del detto Banco di S. Giacomo, ma bensì quello de' docati 1155. contenuto nello accennato Albarano; dopo fatta l'avvisata retrovendita, ed adempiuto dalla Giovenchi tutto ciò, che dalla medesima promesso erasi; A' 22. del detto mese di Settembre di detto anno 1666, dal medesimo Vergara fù fatto altro pagamento alla Giovenchi, per mezzo dello Banco dello Spirito Santo di doc. 1095, a complimento di doc. 1155., atteso gli altri doc. 60. si disse, che la suddetta Costanza Maria gli avea ricevuti per mezzo di Banco, giusta la forma dell'albarano, sebbene questi doc. 1095. se gli fossero girati, alla medesima Giovenchi, per coprire la frode, per altri tanti *fol. 31.* Onde vieppiù venne quella a discoprirsì, non comportando la girata per altri tanti il dirsi a complimento.

Dimodotalechè gli doc. 1155. fù lo vero, ed effettivo prezzo sborzato giusta lo convenuto nello mentovato Albarano per la vendita sudetta, e si manifesta ad evidenza, non solo per esser egli lo mentovato pagamento corrispondente al prezzo contenuto nel medesimo Albarano: *servatis servandis* nel primo giudizio verificato *fol. 102.*, che per corrispondere al complimento de' detti docati 60., che confessò ella la Giovenchi in detto Albarano anticipatamente aver ricevuti, in conto di detto prezzo, e corrispondente altresì alla ragione ivi convenuta del 25. per cento; e per esser troppo eccedente, ed inverisimile lo prezzo de' ducati 6021. in persona del Vergara, cotanto versato, e scaltro in somiglievoli affari, che di certo non si sarebbe fatto ingannare da una semplice donna a pagarle il terzo più del prezzo, che correva in Piazza.

Perlocche, s' egli è vero, come è pur troppo verissimo, che la stima, o sia prezzo de' beni si suole regolare dalla di loro annual rendita, giusta la norma dataci dal testo della *l. si quas, Cod. de rescind. vendit.*, & *l. si fundus per fideicommissum*, là dove la Chiosa *ff. de leg. pr.*, & *l. 3. ff. de jure F. l. pretia rerum ff. ad leg. falcid.* insegnata peranche dal Reg. Capocol. alla Consult. 35. n. 86., avvalendoci in tanto noi di si fatta regola. Chi non ravvisa, che il contratto della vendita della intera cennata partita di Fiscali celebrata in detto anno 1666. dalla fù Costanza Maria a beneficio del Vergara per lo tenue, e bassissimo prezzo di doc. 1155. esser ella acciaccata di lesione, non già enorme, ma enormissima, e quasi disse *in totum*, poicche il d. Vergara con picciolissimo, e tenue prezzo di doc. 1155. fe acquisto di annovi doc. 323. 2. 10. effettivi, il Capitale de' quali in detto anno 1666. valea docati 70. per cento, allorchè però si fuf-

55
se venduto *prævia cessione juris luendi*, e docti 60. per cessione e semplice:
Come costa dalla fede fattane dal publico Zenzale Nicola Manecchia, ne-
gli atti presentata *fol. 126. 122.*, & *seq.* ove ne assegna la ragione, perchè
in detto tempo la medesima Università debbitrice, andava in corrente
non meno colla Regia Corte, che co' suoi assignatarj.

Quantunque gli nostri Dottori avessero esaminato, qual tempo debba atten-
dersi per la lesione, ed alcuni avesser sostenuto doverli attendere precisa-
mente quello del Contratto, per il testo della *l. si voluntate Cod. de rescind.*
Vendit.; Ed altri doverli riguardare non precisamente detto tempo, ma an-
che il tempo consecutivo alla vendita; come insegnarono *Ciriaco, alla contro.*
p. n. 33., ed altri molti riferiti dalla Rota Romana, alla *part. 4. Recent. dec. 199.*
n. 4. e dec. 582. n. 18. con tutto ciò si fatta controversia fù conciliata dopo Bar-
tolo, da Cagnolo, Valasco alla *Consult. 48. n. 28. ad medium, vers.*, *Ego au-*
tem, gli quali, scrissero, e sostennero esser la prima sentenza vera ne' beni
mobili, gli quali consumandosi a momenti, puossi dopo la di lor vendita di-
minuire il valore: E la seconda ne' stabili, il di cui valore non così facilmente
può mutarsi, fra breve tratto di tempo. Così appunto fù insegnato dalla so-
prarecata Rota Romana alla *part. 8. Recent. dec. 170. n. 2.* riferita da *Pacione*
de locato, & Conducto al cap. 19. n. 346. a 351. e da altri riferiti da Altoma-
re a Rovito nel *conf. 56. lib. pr. n. 30.* là dove così ragiona. *ibi: Quæ conclusio*
fallit pr. in rebus, quæ modico tempore non solent recipere augmentum,
nam in illis, cum non presumatut mutatio valoris, consideratur lesio
post contractum, infra tamen modicum tempus, citando *Alless. al conf. 193.*
num. 1x.

Ed esaminando i nostri Dottori a che tratto debba intendersi si fatto picciolo
tempo, han alcuni sostenuto ridursi allo spazio di anni diece, perchè per det-
to tempo non può presumersi mutato lo valore de' stabili. Altri sperò ad
anni cinque, altri ad uno, o due; però la più comune vuole esser in balia
del Giudice, il quale conoscendo la qualità de' beni, può l' anche conoscere
quanto tempo fusse necessario per accrescersi, o diminuirsi lo valore di
quegli, siccome considerò a questo proposito lo *cit. Pacion.* nel luogo *cit.*
dal n. 155. ad 163.

Ma a che di grazia andar vagando in esaminare articoli, allorchè in fatto ab-
biamo, che qualunque tempo si voglia attendere, sempre mai si ravvisa il
contratto lesivo, Anzi la lesione intervenuta nel nostro Contratto, non già
fù enorme, ma quasi enormissima; perchè l'eccesso consiste non già in poco
più della metà del giusto prezzo, ma quasi in due parti delle tre del giusto
prezzo, quanto basta per dirsi enormissima; come scrissero *Corneo al conf.*
124. col. 2. vol. 3. Capec. nella dec. 159. n. 24. Il dottissimo *Fabr. nel suo Cod. al*
lib. 4. tit. de rescind. vendit. alla definit. 3. se 26., ed altri addotti, e seguitati
dal *cit. Altim. a Rovito al tit. de nullit. Contract. to. 3. fol. 363. n. 189. e 196.*
Qual lesione enormissima rendendo nullo il contratto della vendita della men-
tovata partita *ex tunc*, secondo il comune insegnamento de' nostri Dottori,
fra gli quali il Signor *Reg. de Marin. lib. pr. cap. 153. n. 4. Fontanell. dec. 64.*
n. 2. Noguero. allegat. 19. n. 119. Pres. de Franch. dec. dee perciò il
detto Illustre Marchese di Graco, come figlio, ed Erede di detto Presiden-
te D. Carlo Vergara, ed ingiusto possessore della riferita partita esser con-
dannato alla restituzione della medesima, una co' frutti percepti dal giorno
di detta vendita, seguita in detto anno 1666. fin' oggi, *restituto pretio,*
una

una cum interesse. La qual sentenza fù del cit. Fab. alla definit. 3. e 31.
al lib. 4. tit. x. Cod. de rescind. vendit. Giurba dec. 205. nu. pr. Capocelat. alla
consult. 35. n. 52. & sequent. quai frutti da detto anno 1666. finoggi trascen-
dono la soma di duc. . . .

Nè osta ciocchè si potrebbe opponere dal nostro Contradittore, cioè, che in
detto anno 1666. tempo in cui celebrosi detta vendita, la medesima D. Co-
stanza Maria Venditrice avesse asserito nello più volte mentovato Albara-
no, che gli medesimi Fiscali non gli rendevano cosa veruna, e se mai n'esi-
geva qualche cosa, vi voleva più di spesa per gli Procuratori destinati ad
esigere, che ne ritraeva di emolumento. Quindi potrebbe in conseguenza
didarre che per esser la mentovata partita in quel tempo inesigibile,
giusto, e convevol fu el prezzo de'detti ducati 1155.

Impercioche, si risponde in primo luogo, che non fu miga vera l'assertiva su-
detta, fatta da detta D. Costanza Maria nel divisato Albarano, ma tutta fù
opera, ed inganno del medesimo Vergara Compratore; da cui fù circum-
venuta, ingannata, e sedotta, sia detto con ogni dovuto rispet-
to, a far fizzate assertive lontane dal vero, e fu ella tratta *tamquam*
ovis ad occisionem, a conchiudere sì fatto iniquo, e scandaloso con-
tratto; Poicchè dagli atti apparisce, che nello anno 1660., e 1661. la
detta magnifica D. Costanza Maria puntualmente avea esatto le annualità,
o sien le funzioni Fiscali da detta Vniversità di S. Chirico Raparo. fol. 91., e
seguentemente cade a terra il [motivo], che perche la medesima partital
non dava rendita veruna, perciò la medesima Costanza Maria avea delibera-
to quella vendere in detto anno 1666. al medesimo Vergara, alla ragione del
25. per cento.

Onde dalla somma giustizla di sì sopremo Senato si spera la condanna di
detto Illustre Marchese a beneficio degli Attori, *juxta petita*. Sub corre-
ctione. Napoli 1. Marzo 1725.

Ma che si possa andar vagando in eliminare antichi, e moderni in tutto
il piano, che si vuole il voglia architetto, e per tutti i tavoli
concreto bello. Anzi la lezione interviene nel detto Contratto non
la come, ma quali conomistima; perchè l'effetto conlisse non già in poco
più della metà del giusto prezzo, ma parsi in due parti della metà
prezzo, quanto basta per diti conomistima, come tenersi in corso a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
del cit. V. e. R. e. di S. Chirico Raparo. fol. 91. e 92. e 93. e 94. e 95. e 96. e 97. e 98. e 99. e 100.
Quali lione conomistima tendendo nelle il corso della vendita della men-
tovata partita a S. Chirico Raparo, secondo il canone in vigore de' nostri Contratti.
Ma gli quali il Signor Reg. de' Signori, e per tutti i tavoli
a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
detto Illustre Marchese di Greco, come figlio, ed Erede di detto Marchese
te D. Carlo V. e. R. e. di S. Chirico Raparo, ed inganno della medesima partita con-
tratto, e la restituzione della medesima, una co' frutti per tutti i giorni
di detta vendita, seguita in detto anno 1666. in oggi, e per tutti i giorni